

STUDIO LEGALE
AVV ANTONIO BARBIERO
Via Scite,n. 23 - Messina
Cell. 331/3718429 – Tel./ fax 0906406006
antoniobarbiero@pec.it - barbieroantonio@virgilio.it

ON. LE TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza ex art. 700 c.p.c.

Per il sig.Lo Pinto Mario (C.F. LPNMRA62B11L042U) residente in Taormina , Via Strada Branco n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Barbiero (C.F. BRBNTN57R07G4110) presso il cui studio in Messina via Scite n. 23 elegge domicilio, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata del presente atto.

Dichiara di voler ricevere le notifiche relative al presente procedimento, all'indirizzo digitale comunicato al COA di Messina antoniobarbiero@pec.it o al Fax n. 090 6406009

- ricorrente

Contro:

ASM - Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - (P.I. 01982940833) in persona della legale rappresentante *pro-tempore* , con domicilio legale in Taormina, via Mario e Nicola Garripoli- domicilio digitale asmtaormina@gigapec.it

- resistente

e nei confronti

di tutti i candidati ammessi alla “procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a



cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento di ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri”

PER IL RICONOSCIMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO ALLA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ALLE DIPENDENZE DELLA ASM DI TAORMINA EX ART. 24 CCNL AUTOFERROTRANVIERI E /O AL DIRITTO AL RICALCOLO DEI TITOLI PER L'AMMISSIONE ALLA PROVA PRATICA PER L'ACCESSO ALLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI 16 OPERATORI

PREMESSO

- A) il sig. Lo Pinto Mario dal 2009 al 2012, ha lavorato con contratto a tempo determinato presso la società ASM Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Taormina come sopra meglio identificata con la mansione di Autista e Meccanico, corrispondente al 140 livello del contratto di lavoro Autoferrotranvieri.
- ha svolto in favore della società Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Taormina prestazioni in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel periodo dal **9.11.2017** al **31.12.2018**, con qualifica di “*operatore di esercizio*” e con mansioni di meccanico - autista,
 - ha svolto in favore della società convenuta ASM Azienda Servizi Municipalizzati prestazioni in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel periodo **9.04.2019** al **08.04.2021**, con qualifica di “*operatore di esercizio*” e con mansioni meccanico e autista,
 - ha svolto in favore della società convenuta ASM prestazioni in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, avente termine iniziale il **09.04.2021** e termine finale **31.12.2022**, con qualifica di “*operatore di esercizio*” e con mansioni di meccanico – autista ,
 - ha svolto in favore della società convenuta ASM . prestazioni in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, avente termine iniziale il **01.01.2023** e termine finale **14.07.2023**, con



qualifica di “*operatore di esercizio*” e con mansioni di meccanico – autista ,

-di aver svolto in favore della società convenuta **A S M** prestazioni in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, avente termine iniziale il **15.07.2023** e termine finale **l’08.10.2023**, con qualifica di “*operatore di esercizio*” e con mansioni di meccanico – autista ,

B) che l’ASM- Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Taormina con “ **Avviso di selezione pubblica**” a firma del Direttore Generale ha bandito l’assunzione “ *per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali future assunzioni a tempo indeterminato d n. 16 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato aventi caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri*”;

che all’art. 3 del Bando di Selezione Pubblica, sotto l’epigrafe **METODO ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO**, lett. “ **A**” essere in possesso della patente di guida della categoria CE in corso di validità punti **20**; lett. “**C**” Esperienza lavorativa documentabile maturata nel TPL (Trasporto pubblico locale) in ambito urbano e /o extraurbano, con l’obbligo di indicazione dei relativi datori di lavoro :

- da n. 2 anni a n. 5 anni = **20 punti**;
- oltre 5 anni = **35 punti**
- che il ricorrente ha presentato domanda di partecipare alla selezione pubblica indetta dall’ ASM di Taormina per titoli ed esami ma di essere stato illegittimamente escluso dalla prova pratica atteso che la decisione della amministrazione di **una valutazione parziale** dei titoli in possesso del candidato;
- che avendo lo stesso maturato una anzianità superiore ad anni 5 nel TPL secondo il disposto art. 3 Lett. “**C**” della selezione pubblica avrebbe avuto diritto a punti 35 anziché a punti 20;
- che rispetto alla pubblicazione della graduatoria – provvisoria – il ricorrente a mezzo e mail, in data 1 settembre 2023, “ *Chiedo gentilmente che vengano considerati tutti gli allegati, visto che riportano tutto il periodo svolto come TPL e Scuolabus. Inoltre anche la patente visto che non è stata valutata. Il numero di protocollo attribuito è 490915*”;



- che il ricorrente reiterava analoga richiesta via e mail in data 15 settembre 2023, chiedendo “ *Chiedo gentilmente che rivenga valutato il mio concorso e leggere anche l’allegato visto che non sono stati inseriti tutti i periodi del TPL. Grazie;*
- che in relazione alle suddette istanze la Commissione Esaminatrice in accoglimento parziale del reclamo apportava la correzione, esclusivamente, rispetto alla patente di guida “ CD”, e per l’effetto attribuiva al candidato ulteriore Punti 20. Il punteggio dopo la variazione apportata passava da 35 a 50, insufficiente attesa la omessa valutazione dei titoli segnatamente alle esperienze professionali maturate nel periodo 2017 /2023

- che nelle procedura di selezione pubblica i periodi relativo rapporto di lavoro maturati tutti alle dipendenze della società convenuta (ASM Azienda Servizi Municipalizzati) e che secondo l’avviso di selezione pubblica art. 3 lett. C costituivano titolo per l’idoneità sono stati presi in considerazione parzialmente e non integralmente come previsto dalle norme in materia;

che il ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento delle esperienze lavorative maturate nel settore del Trasporto Pubblico Locale come si rileva anche dal tabulato contributivo INPS dal 2009 al 2012 e dal 2017 al 2023;

- che se l’amministrazione avesse agito correttamente valutando tutti i periodi di lavoro e l’esperienze maturate nel settore specifico come previsto dal bando – lex specialis - alle dipendenze della stessa **ASM dal 2017 al 23 Ottobre 2023**, secondo un semplice calcolo aritmetico il ricorrente avrebbe totalizzato punti 65 e sarebbe pertanto entrato in graduatoria classificandosi tra il 32 e 36 posto.

Diritto

I) VIOLAZIONE DELL’ART. 24 C.C.N.L. E D. LVO 81/ 2015 PER NON AVER L’ASM DATO LA PRECEDENZA ALLA MANODOPERA CHE AVEVA MATURATO

L’ ASM con avviso di selezione pubblica ha indetto la selezione pubblica per l’assunzione di 16 lavoratori con qualifica di operatore di esercizio, riservandosi di attingere dalla graduatoria, per altre assunzioni, eventualmente, nei successi 24 mesi.



L'art. 27 comma 3 del testo coordinato delle disposizioni contrattuali e normative del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, dispone “ *In applicazione dell'art. 24, comma 1 , D .lgs n. 81/2015, le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa unità produttiva, per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 9 mesi. Nel caso di concomitanza tra i più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni “*

L'odierno ricorrente ha maturato lunghe esperienze nel settore del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano alle dipendenze della stessa ASM Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Taormina, dal 2009 al 2012 e dal 2017 al 2023.

Prima della scadenza del termine, apposto sul contratto a tempo determinato **presentava istanza di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di 16 operatori.**

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l'assunzione di 16 lavoratori, graduatoria degli idonei alla quale l'ASM si è riservata di attingere, eventualmente, nei successivi 24 mesi, **non vi è dubbio che costituisce inequivocabile manifestazione di volontà di prosecuzione nel rapporto di lavoro.**

In tale ambito si deve inoltre rilevare di come **il datore di lavoro è stato inadempiente rispetto allo specifico obbligo formale a far conoscere al lavoratore,** con modalità rese certe dal contenuto dall'atto scritto, le modalità di esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni di manodopera adibita a svolgere analoghe mansioni nei 12 mesi precedenti del rapporto di lavoro a tempo determinato.

L'ultimo rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato, alle dirette dipendenze della ASM Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Taormina, con **validità - 1 gennaio 2023/ ottobre 2023, si è estinto, per decorso del termine, esattamente l'8 ottobre 2023; non vi è stato né licenziamento né dimissioni volontarie, ma il rapporto si è estinto semplicemente per decorso del termine**

Secondo CCNL “ autoferrotranvieri” il datore di lavoro che ha proceduto alla selezione pubblica per l' assunzione di 16 unità lavorative,



riservandosi di attingere “eventualmente” dalla graduatoria degli idonei, nei successivi 24 mesi, aveva un preciso dovere giuridico ex comma 4, art. 19, d.lgs. n. 81 del 2015 di riconoscere in capo al ricorrente la precedenza nella assunzione, condizione che a tutt’oggi è ancora possibile atteso la riserva esplicita della amministrazione di attingere dalla graduatoria “eventualmente” nei successivi 24 mesi.

Infatti, in virtù della suddetta norma l’azienda avrebbe dovuto procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato considerato la deroga implicita al divieto di trasformazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione

Nel caso di specie invero l’avviso di selezione pubblica è stato bandito per 16 unità con mansione di operatore di servizio mansione che l’odierno ricorrente ha svolto dal 2009 al 2012 e dal 2017 al 2023 alle dipendenze della stessa ASM con contratto di lavoro a tempo determinato.

////////////////////////////////////

II)In merito alla domanda del candidato Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti. Manifesta illogicità e irrazionalità.

Il ricorrente tra i requisiti posseduti ha allegato la patente di guida DE ed ha chiesto che venissero presi in considerazione tutti i periodi di lavoro svolti alle dipendenze ASM, con contratto a termine dal 2009 al 2012 e dal 2017 al 2023.

Sebbene in un primo momento la commissione non aveva riconosciuto al ricorrente i punti previsti **dall’art. 3 lett. a)** del bando di selezione pubblica tuttavia in sede di pubblicazione dell’elenco definitivo ha riconosciuto la patente di guida di attribuendogli punti 20.

L’Amministrazione, però, ha errato non avendo considerato che il ricorrente aveva maturato prolungate esperienze nel settore del trasporto pubblico locale, **oltre anni 5; ex art. 3 lett. “C”** del bando di selezione, pubblica il ricorrente avrebbe invero avuto diritto a punti 35 in luogo dei 15 che gli sono stati assegnati.

La omessa valutazione di tutti i titoli ha avuto come effetto il giudizio di **“non idoneità”** e di conseguenza la esclusione dal sostenere la prova pratica.

Infatti, secondo un semplice calcolo aritmetico, se al ricorrente non fosse stato **negato** il diritto di far valer tutti i titoli in possesso comprese



l'esperienze professionali nel TPL maturate nel periodo 2017/2023, di cui la stessa amministrazione ne aveva piena cognizione in quanto conserva la documentazione negli archivi, si sarebbe stato classificato fra gli "idonei" occupando il posto **tra il 32 e 36 posto classificato, considerato anche che l'età anagrafica prevale a parità di punteggio.**

In merito alla valutazione dei titoli: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del bando di selezione pubblica Violazione del principio di buona fede e affidamento. Disparità di trattamento. Violazione dei principi Costituzionali degli artt. 97 (imparzialità e buon andamento) e 3 - Violazione degli artt. 6 e 18 L. 241/9.

Il bando di selezione pubblica indetto dalla ASM per la copertura di 16 di operatori di servizio, con riserva di attingere eventualmente dalla graduatoria nei successivi 24 mesi, all'art. 3 lett. "c" stabilisce, per le esperienze maturate nel TPL - Trasporto Pubblico Locale - l'attribuzione di **punti 15 sino a 5 anni e punti 35 oltre i 5 anni.**

L'amministrazione che conserva nei propri archivi la documentazione che il ricorrente ha prestato attività lavorativa nel settore del trasporto pubblico locale per un periodo di tempo superiore ad anni cinque (5) ha illegittimamente ritenuto procedere alla valutazione semplicemente per le esperienze professionali maturate dal 2009 al 2012, **omettendo di valutare nonostante le esplicite richieste dell'interessato dell'1 e del 15 settembre 2023 – antecedentemente alla graduatoria finale -** i periodi nei quali ha maturato esperienze analoghe nel **settore TPL Trasporto Pubblico Locale, dal 2017 al 2023.**

Una corretta valutazione, secondo principi art. 97 Cost. di trasparenza e imparzialità, avrebbe invero permesso al ricorrente di ottenere il punteggio di punti 35 per il trasporto pubblico locale che sommato alla patente Cat. "C D" e altri elementi di valutazione avrebbe raggiunto il punteggio



complessivo di punti 65, classificando in graduatoria nella posizione pari all'ultimo candidato dichiarato idoneo

L'amministrazione ha letteralmente ignorato il fatto che avverso la graduatoria << **provvisoria** >> il ricorrente l' 1 e il 15 settembre 2023 ha esplicitamente richiesto che venissero prese in valutazione tutti i periodi nei quali aveva maturato esperienze professionali.

L'art. 18, comma 2, L. 241, sotto l'epigrafe Autocertificazione “ **stabilisce** “ *I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruzione del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso della amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione puo chiedere i soli elementi per la ricerca dei documenti “*

In merito, La **Corte di Cassazione – sez. lav. 2 settembre 2021, sent. n. 23827**, ha statuito “ *il datore di lavoro è pur sempre tenuto all'osservanza degli obblighi della buona fede e correttezza, il cui contenuto, rispetto alla esibizione di documenti necessari per la partecipazione alla selezione, va conformato ai principi desumibili dall'art. 18, comma 2, della l. 241/90. Sicchè non può chiedere al lavoratore la produzione di atti già in possesso, purché gli siano forniti elementi utili al loro reperimento e alla loro valorizzazione ai fini concorsuali, specialmente nel caso di P.A. complesse e gradi di dimensioni”*

ISTANZA CAUTELARE

L'odierno ricorrente come si evince dai motivi del ricorso, dall'8 novembre 2023, dopo l'ultimo contratto a termine alle dipendenze della ASM del comune di Taormina, è rimasto disoccupato e senza un salario necessario al soddisfacimento delle esigenze di vita proprie e dei familiari a carico. Inoltre, in tale ambito, l'età anagrafica del ricorrente (anni 62) non solo non faciliterebbe una ricollocazione nel mondo del lavoro ma addirittura ipotecherebbe la maturazione al diritto al pensionamento. Pertanto, nelle more della definizione nel merito del presente gravame, il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile,



facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello del lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso nel pubblico impiego in condizioni di uguaglianza e sulla base del merito di cui agli artt. 2 – 3 – 4-35 e 51 Cost. costituzionalmente protetti in quanto per tale definizione non suscettibili di riparazione per equivalente. Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria della Selezione Pubblica e la omessa preferenza nella assunzione dell'odierno ricorrente che vanta una comprovata esperienza professionale nel settore specifico confligge in modo evidente con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento. Alla luce delle superiori deduzioni non sussistono dubbi che nella fattispecie risulta ampiamente provato il *fumus boni iuris*. Per quanto concerne la sussistenza del *periculum in mora* si osserva che la perdita improvvisa della retribuzione e dell'attività lavorativa sono certamente fatti idonei a recare pregiudizio non solo economico, con ripercussioni negative sulla sfera personale, familiare e sociale del lavoratore e come tale giustificano una tutela immediata. Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la corretta ripristino del rapporto di lavoro.

N.B. Si rileva che fra le stesse parti è pendente il giudizio iscritto al n. 2093/2024 R.G. assegnato al Giudice Dott.ssa Rosa Bonazinga

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rapp.to e difeso, chiede che l'On. le Giudice adito, rigettata ogni contraria conclusione, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

RICORRE

a)**all'On. le Tribunale**, in funzione di giudice del lavoro si chiede che il presente ricorso venga assegnato al Giudice Dott.ssa Rosa Bonazinga innanzi al quale pende il procedimento iscritto al **n.2093/2024 R.G.** al fine di chiedere la riunione dei procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva;

b)**in via principale**: di accertare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato sulla base della disciplina contrattuale CCNL Autoferrotranvieri, delle delibere dell'ASM e della emanazione del bando



per la selezione di 16 operatori o della data che risulterà del presente giudizio;

c) condannare la convenuta alla reintegrazione in servizio del ricorrente ed al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzione globale di fatto **€15.784,00, determinata moltiplicando l'ultima retribuzione (1740,00 X 8 mensilità) o la somma maggiore o minore che si riterrà secondo legge,** per il periodo compreso tra la scadenza del rapporto e la reintegrazione in servizio ;

d) **in subordine**, accertare la nullità del termine apposto ai rinnovi dei contratti a termine stipulati dal ricorrente e conseguentemente dichiarare la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato ordinando alla convenuta di reintegrare in servizio il ricorrente ed a riconoscergli una indennità commisurata a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto come determinata l'ultima **retribuzione 1740,00 X 12 mensilità = € 20. 700,00**, o la somma maggiore o minore stabilità secondo legge.

d) condannare la società convenuta alla rivalutazione degli interessi sulle somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio;

e) condannare la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per averle integralmente anticipate;

In via subordinata :

1)previo disapplicazione della delibera della commissione esaminatrice della selezione pubblica per l'assunzione di 16 operatori, **del 14 settembre 2023, ORDINARE** la rivalutazione ex novo del conteggio dei titoli relativamente a tutti i periodi di tempo e alle esperienze maturate nel settore del TPL alle dipendenze della ASM del Comune di Taormina dal 2009 al 2012 e dal 2017 al 2020.

AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE

In considerazione del rilevante numero di controinteressati si CHIEDE di essere autorizzato alla notificazione sul sito web della ASM Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Taormina.

Salvis iuribus.

In via istruttoria:



Si chiede la nomina della CTU in ordine ai conteggi per il risarcimento del danno e le mensilità.

Si producono i seguenti documenti

- 1) - Contratti di lavoro a tempo determina alle dipendenze dell' A S M;
- 2) - C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle aziende autoferrotranvieri;
- 3) - Bando Selezione Pubblica per l'assunzione di 16 Operatori;
- 4) – verbale di esclusione o di non idoneità del Settembre 2023;
- 5) - Buste paghe;
- 6) - N. 2 e - mail dell'1 e del 15 settembre 2023 con la richiesta di calcolo di tutti i peridi lavorativi;
- 7) - Prospetto periodi lavorativi attestazione ASM

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato di € 259,00.

Messina 30 Giugno 2024

Avv. Antonio Barbiero

